

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio valutazione impatto ambientale	s.via@regione.fvg.it tel 040 377 4968 fax 040 377 4513 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 668

SCR 1203

Servizio valutazione impatto ambientale

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.Lgs. 152/2006 in Comune di Lignano Sabbiadoro – 1° perizia suppletiva di variante al primo e secondo intervento.

Proponente: CAFC SpA. - Udine.

Il Direttore centrale

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

Vista la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

Vista la domanda pervenuta in data 30 gennaio 2013 presentata da CAFC SpA di Udine per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Vista la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 6 febbraio 2013 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Lignano Sabbiadoro del 7 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

Vista la nota prot. SVIA/5201/SCR/1203 dd. 11 febbraio 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Lignano Sabbiadoro;

Visto il parere n. SCR/29/2013 del 03 aprile 2013 della Commissione tecnico – consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Preso atto che:

- l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Lignano Sabbiadoro è dimensionato per la potenzialità nominale di 180.000 abitanti equivalenti;
- così come attualmente configurato l'impianto, soprattutto nella stagione estiva di maggior carico, non è in grado di garantire il costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti dall'attuale regime

normativo, in particolare per quanto riguarda i composti dell'azoto, del fosforo e della carica batterica;

- nel 2008 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha sottoposto a procedura di screening (SCR 623) un progetto preliminare generale denominato "Lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.Lgs 152/06" che aveva l'obiettivo principale di estendere il trattamento biologico all'intera portata affluente;
- la procedura di screening si è conclusa senza necessità di assoggettamento a VIA con decreto n°809 del 28 maggio 2008 e sono state previste una serie di prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale;
- il suddetto progetto generale non è stato ancora realizzato e, in particolare, durante le fasi di gara si è reso necessario unificare i primi due lotti e prevedere la presente perizia di variante;
- il proponente dichiara che i restanti interventi (al fine di completare il progetto generale) potranno essere realizzati con stralci successivi una volta reperita l'adeguata copertura economica;
- rispetto a quanto già valutato nell'ambito della procedura di screening del progetto generale (SCR 623), per quanto riguarda i primi due lotti di intervento non ci sono significative modifiche progettuali: rispetto al progetto generale sarà aumentata la portata sulla quale verranno effettuati il trattamento biologico e il trattamento terziario (nitrificazione e denitrificazione) da 1190 mc/ora a 1200 mc/ora, mentre per quanto riguarda la sedimentazione secondaria la nuova soluzione prevede il trattamento di 600 mc/ora nel nuovo sedimentatore rettangolare a pacchi lamellari e dei restanti 600 mc/ora mediante il sedimentatore esistente rettangolare opportunamente adeguato diversificandosi dalla precedente soluzione che prevedeva la realizzazione di due nuovi sedimentatori da 600 mc/ora;

Constatato dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto di confermare quanto già espresso nell'ambito della procedura di screening del progetto generale ovvero che in base alle motivazioni di seguito riportate:

- miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate a mare, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/2006;
- riduzione (rispetto ai valori attuali) delle portate scaricate in Laguna e miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque stesse;
- adozione di provvedimenti finalizzati a contenere le emissioni odorogene;
- realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di depurazione su un'area già destinata per tali attività pubbliche;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

Constatato altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ricordato che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine, all'ARPA e all'ASS n. 5 "Bassa Friulana";

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

Visto l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante i lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.Lgs. 152/2006 in Comune di Lignano

Sabbiadoro – 1° perizia suppletiva di variante al primo e secondo intervento – presentato da CAFC SpAdi Udine – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) dovranno essere redatti dal proponente (tenuto anche conto dello sviluppo del progetto nel tempo) e verificati dalla Provincia di Udine, dall'ARPA e dall'ASS n. 5 "Bassa Friulana":
 - un piano di monitoraggio delle acque allo scarico in uscita dal depuratore (sia verso mare, sia verso Laguna), al fine di verificare il rispetto dei parametri stabiliti dalle norme di settore vigenti (comprendente rilevazioni anche tramite un torbidimetro da processo, al fine di controllare il tenore di particellato in sospensione);
 - un piano per il monitoraggio sistematico delle acque marine in prossimità dello scarico a mare, nonché un piano di monitoraggio biotossicologico delle acque di scarico e dei sedimenti prossimi allo scarico a mare predetto, in particolare con indagini di tossicità acuta e di mutagenicità;
 - un programma per il trattamento di disinfezione delle acque in uscita dall'impianto prima dello scarico a mare per tutelare la salute umana, trattamento che dovrà essere attivato in casi critici o in situazioni di emergenza. Tale programma, in particolare, dovrà prevedere che le modalità di entrata in funzione siano rapportate a casi critici o a situazioni di emergenza esplicitamente predeterminati, e dovrà contenere la scelta del metodo di disinfezione, le modalità operative (tempo di contatto, la possibilità di campionamento, l'eventuale concentrazione del disinfettante in funzione della portata, il tipo di analisi e la frequenza di campionamento, anche con l'effettuazione dei rilevamenti nello stato ante operam). Al fine di verificare l'efficienza del trattamento di disinfezione dovrà essere previsto un punto di controllo in uscita dall'impianto;
 - un piano per la gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi complessivamente finalizzati al relativo controllo e contenimento;
 - un piano per il monitoraggio degli odori;
 - il piano di monitoraggio delle acque allo scarico in uscita dal depuratore, il piano per il monitoraggio sistematico delle acque marine in prossimità dello scarico a mare, il piano di monitoraggio biotossicologico delle acque di scarico e dei sedimenti prossimi allo scarico a mare predetto, il piano per il monitoraggio degli odori dovranno in particolare contenere i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, e dovrà consentire l'effettuazione dei rilevamenti anche nello stato ante operam;
 - la durata delle attività e dei monitoraggi di cui ai punti precedenti dovrà coincidere con la durata del funzionamento dell'impianto. Tutti gli oneri comunque connessi alla predisposizione ed attuazione delle attività e dei monitoraggi predetti sono a carico del proponente;
- 2) almeno tre volte all'anno, in primavera, estate ed autunno, ispezioni visive al diffusore da parte di un sommozzatore munito di telecamera al fine di valutare l'integrità del diffusore stesso. Il proponente dovrà predisporre uno specifico programma di interventi per fronteggiate, con tempistiche prestabilite, situazioni relative al caso il diffusore medesimo risultasse danneggiato o non perfettamente funzionante;
- 3) la durata delle attività di cui al punto precedente dovrà coincidere con la durata del funzionamento dell'impianto. Tutti gli oneri comunque connessi alla predisposizione ed attuazione delle predette attività sono a carico del proponente;
- 4) le attività di cui alla prescrizione n. 2) – che dovranno essere adeguatamente documentate dal proponente – dovranno essere verificate dalla Provincia di Udine, dall'ARPA e dall'ASS n. 5 "Bassa Friulana";
- 5) il proponente dovrà prevedere la registrazione settimanale dei consumi d'acqua, dei quantitativi e tipologia dei reagenti utilizzati e dei valori di portata oraria misurata allo scarico, ed il relativo registro dovrà essere conservato presso la sede dell'impianto e messo a disposizione della Provincia di Udine, dell'ARPA e dell'ASS n. 5 "Bassa Friulana";
- 6) durante le fasi esecutive dovranno essere presenti in cantiere idonei sistemi e presidi per contenere eventuali sversamenti accidentali potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo;
- 7) i progetti definiti-esecutivi dovranno prevedere il completamento ed il miglioramento della fascia

alberata perimetrale esistente, mediate l'utilizzo di specie autoctone in maniera coordinata con gli esemplari arborei già presenti.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Lignano Sabbiadoro, alla Provincia di Udine, all'ARPA e all'ASS n. 5 "Bassa Friulana".

Trieste,  **8 APR. 2013**




DIRETTORE CENTRALE
dott. Giovanni Petris -

SVIA/AMBel